COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 875

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatore PACE: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702);

SILVESTRI e BRANDI: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2348) . . . 875

PRESIDENTE 875, 886
AMATUCCI, *Relatore* 876, 885
BISANTIS 883
BREGANZE 877
CACCIATORE 877, 882
CARIOTA FERRARA 877
CAVALLARO FRANCESCO 879
DELL'ANDRO 882
GALDO 879, 882
LUCIFREDI 884
MANNIRONI 880
MARTUSCELLI 881, 882
PENNACCHINI 878
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 882, 885
REGGIANI 878
SPAGNOLI 882
ZOBOLI 876

La seduta comincia alle 12,30.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova e Fortuna.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pace: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2702) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Brandi: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pace: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari » (2702) già ap-

provata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 ottobre 1965, nonché della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Brandi: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 1941, n. 12 » (2349).

Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione aveva iniziata la discussione di queste proposte nella seduta del 27 aprile 1966, rinviandone il seguito date alcune perplessità insorte sul merito del provvedimento stesso. Essendo passati alcuni mesi, ritengo sia giusto procedere ad un riesame del problema.

Gradirei sentire il parere del relatore Amatucci che invito a riassumere i termini della questione.

AMATUCCI, *Relatore*. La proposta di legge del senatore Pace, già approvata dal Senato, abroga l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario ove è stabilito che il candidato, il quale abbia sostenuto per due volte con esito negativo le prove del concorso per l'ingresso in magistratura, non può più presentarsi ai successivi concorsi.

Quando la nostra Commissione affrontò per la prima volta l'esame di questo provvedimento, mi rimisi, manifestando alcune perplessità, alla volontà dei colleghi. Queste perplessità, dopo un ulteriore esame del problema, sono venute a cadere; infatti una disposizione del genere, limitativa del numero delle prove, non è contenuta nell'ordinamento della Corte dei conti né in quello del Consiglio di Stato. Anche per il concorso di notaio non è, del resto prevista, una disposizione del genere.

A mio avviso, nell'ambito della carriera di magistrato si verifica una situazione assurda! Infatti, richiediamo per l'ingresso in carriera una particolare preparazione, e la selezione viene effetuata con grande severità e assoluto rigore ma, poi abbandoniamo questi criteri quando si tratta di attribuire funzioni superiori: personalmente ritengo che la carriera del magistrato dovrebbe svolgersi solamente in base al merito, senza tenere alcun conto dell'anzianità.

Quando discutemmo questo problema, alcuni colleghi proposero di portare a tre o quattro volte la partecipazione ai concorsi al posto delle due volte attuali, sembrando non opportuno abrogare completamente questa limitazione: personalmente ritengo che questa non sia la soluzione per risolvere il problema. Desidero ricordare le conclusioni cui sono pervenuti i congressisti del sedicesimo convegno nazionale dei giuristi cattolici. Dal resoconto, dato dalla stampa, di questo convegno risulta che: « I laureati in giurisprudenza che si presentano al concorso in magistratura sono sempre molto pochi, con la conseguenza che le possibilità di scelta sono relative e che moltissimi posti messi a concorso non sono ancora coperti ». La limitazione contenuta nell'articolo 126 risale ad una epoca in cui, evidentemente, si cercava di frenare l'afflusso al concorso in magistratura, cosa che, al momento attuale, è controproducente.

Ritengo, pertanto, che non debba sussistere alcuna perplessità in ordine al merito di questo provvedimento già approvato dal Senato e mi auguro, nel formulare la speranza che il problema venga attentamente studiato in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario globalmente con gli altri problemi, che i colleghi approvino senza ulteriori indugi il provvedimento stesso.

ZOBOLI. Sono decisamente contrario a questo provedimento per una serie di considerazioni. Non vedo, innanzi tutto, la ragione del perché si debba procedere all'abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, soprattutto quando ci è stato reiteratamente annunciato che è ormai pronto il nuovo disegno di legge sull'ordinamento della magistratura, per cui il provvedimento che stiamo discutendo si pone come elemento di confusione in relazione alla riforma generale.

Credo che le affermazioni circa il fatto che, attualmente, negli organici della magistratura ci siano numerosi vuoti e che i concorsi vadano deserti per mancanza di candidati siano piuttosto gratuite in quanto, fino ad oggi, è certo che a nessun concorso hanno partecipato candidati in numero inferiore ai posti previsti nel bando.

Va inoltre ricordato, a proposito sempre della presupposta carenza di magistrati, che è di recente applicazione la legge Gonella sull'ampliamento dell'organico della magistratura ed anche che, non appena la proposta Breganze sarà stata approvata dal Senato, si potranno coprire con ampio margine i posti eventualmente vacanti.

Entrando nel merito della proposta in esame, desidero far rilevare che per nessun altro problema o categoria la nostra Commissione ha lavorato così in profondità come ha fatto per i magistrati, tutta tesa a dare ad essi le massime garanzie ed il massimo prestigio possibile. Ed è proprio in considerazione di tali garanzie che non possiamo permetterci di

abolire l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, in quanto, così facendo, mineremmo l'efficienza e l'autorità della magistratura, facilitando a persone non sufficientemente dotate o preparate l'accesso a questa essenziale carriera.

In ogni caso, onorevoli colleghi, credo che sia giunto il momento di mettere la parola fine alla lunga serie di piccoli provvedimenti settoriali che da tempo sforniamo con frequenza sempre crescente. È essenziale decidersi e stabilire un trattamento comune per tutti i funzionari dello Stato, altrimenti non faremmo altro che creare sperequazioni e malcontenti, ove continuassimo a dar vita a leggine di nessun conto, appositamente emanate per favorire soltanto poche persone.

Se proseguissimo su questa strada, saremmo immediatamente sommersi da una valanga di altre richieste particolari, provenienti dai più disparati settori della vita pubblica e che non potremmo ignorare senza commettere delle ingiustizie.

In questo senso penso che sia più confacente alla dignità del Parlamento, che deve approvare leggi serie e non leggine, rimandare la discussione di questo provvedimento a tempo indeterminato, oppure bocciare la proposta stessa. Esprimo, comunque, ancora una volta il mio parere contrario e dichiaro che voterò contro alle proposte in discussione.

CARIOTA FERRARA. Desidero esprimere il mio parere contrario alle proposte in discussione, che sottolineerebbero il decadimento della magistratura, proprio nello stesso momento in cui sta per essere approvata la legge Breganze, che elimina ogni difficoltà nella progressione della carriera di magistrato.

Ritengo, inoltre, che non sia esatta l'affermazione contenuta nella relazione introduttiva al provvedimento, secondo la quale questa limitazione creerebbe una forma di scoraggiamento nei candidati; personalmente ritengo che un candidato preparato sia al riparo da queste forme di scoraggiamento.

Per tutte queste considerazioni esprimo parere contrario a questo provvedimento che, ripeto, accentuerebbe il decadimento della magistratura.

BREGANZE. Nel corso della precedente discussione su questi provvedimenti, la maggioranza dei colleghi espresse parere contrario ritenendo che la abrogazione *sic et simpliciter* dell'articolo 126 fosse in contrato con la prossima presentazione del nuovo disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, nella convinzione anche che questa abrogazione ledesse, in un certo senso, il prestigio della magistratura. Personalmente ho ancora delle perplessità in relazione al provvedimento, anche se riconosco che il limite di due prove è piuttosto rigido, per cui molti candidati possono non trovare l'occasione di fare valere le proprie attitudini. Ritengo, tuttavia, che non sia opportuno abrogare questo limite, permettendo così ai candidati di presentarsi al concorso per un numero rivelante di volte, fino al raggiungimento del limite di età.

Desidero ricordare al collega Cariota Ferrara che non era intenzione dei presentatori della legge Breganze far si che l'anzianità fosse l'unica condizione per l'avanzamento nella carriera per i magistrati; è anzi nostro preciso desiderio che venga fatta una severa selezione prima di attribuire funzioni superiori ai magistrati.

Il desiderio che non ci siano troppi sbarramenti successivi si rifà, comunque, all'esigenza della serietà dell'esame iniziale per entrare in magistratura. Per queste considerazioni, ritengo lesivo del prestigio della magistratura abolire *sic et simpliciter* il limite delle due prove. Per queste ragioni propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge: « Il limite di due volte previsto nell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è elevato a quattro volte ».

Una eventuale modifica del testo, in seguito alla approvazione di questo emendamento, implica il ritorno al Senato della proposta di legge del senatore Pace, ma ritengo che il Senato non incontrerebbe molte difficoltà nell'approvare questa formulazione.

CACCIATORE. Devo confessare di non essere riuscito ad afferrare i motivi per cui i colleghi che mi hanno preceduto si sono dichiarati contrari al provvedimento che stiamo esaminando.

Con questa proposta non si intende, innanzi tutto, fare favori ad alcuno o, tanto meno, immettere nei quadri della magistratura delle persone poco preparate. Noi intendiamo semplicemente concedere la possibilità di effettuare un ulteriore tentativo a coloro che, pur essendo preparati, vengono handicappati dal terrore provocato in essi dall'esame che non permette loro di esprimere quello che valgono, o di permettere a coloro che, effettivamente, sono poco preparati di studiare ancora per apprendere quanto è necessario.

È evidente, quindi, che il candidato che si presenti per la terza o quarta volta all'esame verrà ritenuto idoneo solamente ove abbia proficuamente impiegato il maggior tempo avuto a disposizione e sia in possesso, quindi, di una valida preparazione. Se così non fosse si vedrebbe indubbiamente respingere ancora una volta.

È in considerazione di questi semplicissimi, basilari motivi che mi dichiaro favorevole alla proposta in esame.

PENNACCHINI. Mi sembra di ricordare che qualche tempo fa, quando per la prima volta esaminammo questa proposta di legge, la maggioranza della Commissione ritenne che non fosse il caso di affrontare in quel momento questa materia, rinviandone l'esame a tempi migliori. In effeti, dato il relativamente breve tempo trascorso, non saprei dire se le obiezioni allora sollevate abbiano o meno ancor oggi il loro valore, tuttavia, visto che la Commissione sembra seriamente intenzionata a concludere la discussione di queste proposte di legge, sarà bene effettuare un breve esame sul merito del provvedimento.

Devo innanzi tutto dire che, se da un lato, non mi commuovono affatto le ragioni addotte circa la scarsa affluenza di candidati ai concorsi per la magistratura (tanto più che, ritengo, tale scarsità non è normale), dall'altro sono sensibile ai riferimenti che sono stati fatti all'elemento psicologico del problema, in quanto è indubbio che, quando un candidato si presenta ad un concorso attanagliato dal timore di essere per sempre escluso da quella particolare carriera dopo essere incorso in due bocciature, questo stato d'animo falsi il suo rendimento e l'obiettività della prova.

Inoltre, non mi sembrano eccessivamente valide le argomentazioni a proposito della maggiore o minore preparazione dei candidati che si presentino più volte a sostenere lo stesso esame, ma credo che vi sia un altro aspetto del problema da tenere particolarmente presente: mi riferisco al fatto che per altre carriere statali, in modo particolare per quella diplomatica, è tuttora valido il limite massimo di due concorsi successivi.

Ora, se tale divieto viene introdotto allo scopo di impedire che in una carriera di grande prestigio quale è quella diplomatica un candidato non possa presentarsi, proprio per salvaguardare tale prestigio, più di due volte, allora va detto, con tutto il rispetto per la diplomazia, che la carriera della magistratura non è certo, quanto meno, inferiore a quella diplomatica.

È quindi essenziale chiarire innanzi tutto questo punto; il divieto deve essere abolito per la magistratura e non per altre carriere? Perché, lo dico subito, non avrò alcuna esitazione a votare contro la proposte di legge qualora si decidesse di mantenere questa clausola limitativa in altre carriere nel momento in cui la si abolisce per quanto riguarda la magistratura.

REGGIANI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge in esame, pur riconoscendo la piena validità delle argomentazioni di carattere generale addotte dal collega Zoboli.

Devo, però, subito aggiungere che questa legge è, a mio avviso, anacronistica, nel senso che non tiene conto dell'attuale situazione.

Difatti, nella relazione che accompagna la proposta è detto che la ragione della presenza dell'articolo 126 nell'ordinamento giudiziario va ricercata nel fatto che esso era stato introdotto per limitare l'altissimo numero di candidati ai concorsi per la magistratura e di assicurare una maggiore preparazione e si aggiunge che oggi tutto questo non è più necessario.

Non credo che tale motivazione sia accettabile, in quanto è discutibile che attualmente vi sia una scarsa affluenza di candidati ai concorsi per la magistratura mentre, d'altra parte, è anche prevedibile che nell'immediato futuro tale numero tenda ad aumentare sensibilmente, visto il miglior trattamento economico previsto.

La ragione, secondo me, è un'altra e consiste nel fatto che per la grande maggioranza delle carriere dello Stato questa limitazione non esiste; ove esistesse si potrebbe, del resto, procedere ad un correttivo analogo a quello previsto dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda i candidati, dobbiamo tenere presente che questi sono giudicati di volta in volta secondo la loro preparazione, e può benissimo verificarsi il caso di un giovane che riesca a raggiungere la preparazione adatta per vincere il concorso la terza e la quarta volta che si presenta a sostenere le prove, sia perché ha approfondito gli studi e sia perché desidera veramente raggiungere quella meta. Naturalmente, gli esami devono essere svolti con severità e con grande rigore; è la commissione di esami che giudica della maturità del candidato e, pertanto, penso che non sia giustificato il persistere delle perplessità manifestate in ordine al merito del provvedimento.

Personalmente sono contrario ad elevare a quattro o a cinque il numero delle prove che possono essere effettuate; si tratta infatti, a mio avviso, di una questione di principio. Si deve stabilire se sia valido il principio dello sbarramento o se questo principio vada abrogato; in questo caso, ripeto, sarà la commissione esaminatrice a valutare esattamente la preparazione del candidato che si presenta per la terza, la quarta o la quinta volta.

GALDO. Leggendo la relazione che accompagna la proposta di legge, difficilmente si può formulare un giudizio positivo sulla proposta stessa, dato che l'abolizione di questa limitazione servirebbe a favorire l'ampliamento dell'organico della magistratura, cioè dovremmo immettere in carriera giovani reiteratamente bocciati. Questa affermazione non può naturalmente, incontrare il nostro favore, e da questa impostazione derivano, a mio avviso, i pareri contrari, tra i quali era anche il mio, in quanto vogliamo che i giovani affluiscano sempre in maggior numero nella carriera della magistratura ma, solamente, se in possesso di una adeguata preparazione. Prescindendo dalle affermazioni contenute nella relazione, e che hanno causato gli interventi contrari dei colleghi, è necessario, invece, ricercare il vero motivo per cui è stata presentata questa proposta di legge. Devo dire che, procedendo ad un esame obbiettivo del problema, sono giunto a conclusioni diverse da quelle cui ero pervenuto precedentemente; personalmente ritengo che si debba studiare il perchè di questo divieto, senza accettare passivamente il divieto come buono soltanto perchè esiste.

Ritengo che non si possa vietare la ripetizione di un esame in base a precedenti esperimenti negativi che, come in tutti gli esami, vanno considerati in base al momento in cui si svolsero ed in base allo « scontro » con la commissione esaminatrice; con questo non voglio mettere in dubbio la serietà delle commissioni esaminatrici, ma bisogna riconoscere che in caso di esami molto spesso, come del resto per tutti i giudizi umani, si può sbagliare.

Per tutte queste considerazioni sono favorevole alla abrogazione del divieto e sono contrario all'emendamento del collega Breganze, perchè se si ritiene di mantenere il divieto è inutile consentire la partecipazione al terzo o al quarto concorso.

Tendenzialmente sono favorevole alla legge, ma devo riconoscere che un'osservazione del deputato Pennacchini mi ha effettivamente colpito.

Sembra ormai dimostrato, e sulla base delle relazioni che accompagnano le proposte e sulla base dei dati forniti dal relatore, che vi sono alcune carriera, come quello per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti, ove il divieto in argomento è stato abrogato mentre è tuttora mantenuto per altre, prima fra tutte quella diplomatica. Indubbiamente questo fatto conferisce a tali carriere una maggiore dignità in quanto in esse è prevista una più rigorosa selezione.

Ma anche questa considerazione che, come ho già detto, mi aveva colpito, posso superarla ripetendo la mia argomentazione di carattere generale: se il divieto effettivamente ha una sua funzione, allora dobbiamo conservarlo per la magistratura e male si è fatto ad abolirlo per le altre carriere, ma se esso non ha una fondata ragion d'essere e se non è vero che un candidato bocciato una volta non ha la possibilità di prepararsi meglio e riuscire la volta successiva (sia pure la terza o la quarta volta), allora dobbiamo abolire questo divieto anche per la magistratura e male si fa a mantenerlo per le altre carriere.

Non dobbiamo poi dimenticare, onorevoli colleghi, che un candidato che si presenti per la terza o quarta volta a sostenere lo stesso esame non si trova certo avvantaggiato, anzi, tutt'altro, in quanto è impossibile che l'esaminatore non venga posto in allarme da questo susseguirsi di bocciature...

Per questi motivi preannuncio, fin d'ora, il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

CAVALLARO FRANCESCO. Desidero, innanzi tutto, chiarire che non credo sia possibile l'alternativa fra il testo della legge e l'emendamento Breganze in quanto, visto che normalmente i concorsi per la magistratura si tengono ogni due anni e considerato che normalmente la laurea viene conseguita a 23 anni, consentire di sostenere l'esame quattro volte è inutile in quanto, dopo la terza volta i candidati verrebbero esclusi per raggiunti limiti di età. Tanto vale, quindi, approvare la proposta nella sua integrità.

Al relatore Amatucci osservo che il comunicato del congresso dei giuristi cattolici, da lui citato, è stato probabilmente redatto in modo superficiale, in quanto in quella sede non si è mai detto che ai concorsi si presentava un numero di candidati inferiore al numero dei posti previsti nel bando, ma soltanto che molte volte questa situazione si verifica dopo l'ammissione dei candidati agli orali.

D'altra parte, nel nostro paese, vi è una sovrabbondanza di laureati in giurisprudenza per cui non è neppure prevedibile che una situazione del tipo di quella presentata dall'onorevole collega possa verificarsi nel futuro.

È stato, inoltre, affermato che tale limite è stato già abolito per altre carriere statali, ma se ciò è vero per alcune di esse, non è del tutto esatto per altre. Per esempio il limite non è posto per l'accesso al Consiglio di Stato, ma ciò è dovuto al fatto che a tale branca dell'amministrazione si può accedere solo provenendo da altre carriere e, quindi, la barriera in parola è già stata superata dal candidato al momento di entrare a far parte dell'organico statale.

Non credo, inoltre, che si possa parlare di preparazione più o meno accurata, in quanto i candidati al concorso sono tutti giovani laureati e, quindi, se uno di questi non riesce nè al primo nè al secondo tentativo vuol dire che non è portato allo studio, che non è capace di assimilare nel modo dovuto.

Concludendo, affermo che uno dei compiti principali, se non il principale, del legislatore, ed in particolare della Commissione giustizia, sia quello di garantire alla collettività dei rappresentanti del potere giudiziario dotati, sì, di dignità, ma anche di capacità, di preparazione e di cultura, garanzia questa che non è possibile fornire abolendo la limitazione posta dall'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario.

MANNIRONI. Nella seduta in cui per la prima volta si trattò l'argomento in discussione, ebbi ad esprimere i miei dubbi sull'utilità di una legislazione parziale, fatta con successive leggine ed in modo del tutto disarmonico. Per questi motivi espressi l'opinione che sarebbe stato preferibile rinviare l'argomento, in attesa di esaminarlo contestualmente alla riforma generale dell'ordinamento giudiziario.

Oggi però, considerando che la presentazione alla Camera della riforma dell'ordinamento giudiziario è ancora molto lontana, non desidero insistere sulla pregiudiziale avanzata a suo tempo e che è stata rinnovata nel corso della discussione odierna dal collega Zoboli; per queste ragioni dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge anche perché, personalmente, ritengo che non si possano considerare i giovani che si presentano al concorso per la magistratura allo stesso livello degli studenti delle scuole medie, ai quali non è permesso ripetere per più di due volte la stessa classe.

Nel caso in discussione ci troviamo di fronte a giovani che hanno raggiunto una certa maturità, che sono già in possesso di una laurea e che integrano per il concorso la loro preparazione. Nel considerare il problema dobbiamo anche, a mio avviso, ricordare che in tutti i concorsi si affronta un certo rischio, per cui non sempre i giudizi finali sono perfettamente giusti; il candidato può, inoltre, trovarsi in condizioni fisiche e psicologiche non perfette, ed in conseguenza non riesce ad esprimere in pieno il suo valore. Le stesse commissioni esaminatrici, del resto, seguono a volte criteri diversi nel giudicare, cosa che indubbiamente può influire in maniera notevole sui risultati di un esame.

Il collega Galdo si è chiesta la *ratio legis* dell'articolo 126; personalmente non conosco i lavori preparatori e non posso spiegarmi le ragioni che hanno indotto il legislatore a considerare definitivamente inidoneo un candidato dopo l'esito negativo di due prove. Personalmente ritengo che si debba permettere ad un giovane di ripetere per più volte il concorso, anche perchè se riuscisse a vincere il concorso solo la terza o la quarta volta, ciò non significherebbe che è stato aiutato, ma semplicemente che ha raggiunto progressivamente la preparazione necessaria.

Ritengo, pertanto, che non sia giusto privare i giovani della possibilità di ripetere il concorso, tanto più che – ripeto – in tutti i concorsi subentra un certo quoziente di alea, Per portare un esempio pratico ricordo il caso di un candidato ad un concorso per gli Istituti medici superiori, il quale venne respinto perchè, tra l'altro, gli era stato domandato quali fossero le vivande che Foscolo consumava al ristorante dell'Opera.

Per tutte queste considerazioni sono favorevole alla proposta di legge; desidero ancora ricordare che tale divieto è già stato abolito, con l'articolo 12 della legge 21 gennaio 1943, per la carriera di notaio, ma il concorso ha mantenuto tutte le necessarie caratteristiche di severità, maggiori forse di quelle per il concorso in magistratura. Il fatto che il legislatore non abbia avuto dubbi nell'abrogare il limite delle due prove per il concorso per notaio, dimostra la infondatezza delle perplessità avanzate dai colleghi nel corso della discussione odierna.

Per quanto riguarda la questione del divieto esistente per la carriere diplomatica – problema sollevato dal collega Pennacchini – devo dire che mi sembra giustamente posto

anche se può facilmente essere superato abrogando il divieto per tutte le carriere dello Stato. Non è, infatti, giusto che esistano simili disparità; il divieto deve valere per tutti o per nessuno.

Ritengo, pertanto, che sarebbe meglio rinviare il seguito della discussione sul provvedimento, cui sono personalmente favorevole, e nel frattempo studiare il problema in relazione a tutte le carriere del pubblico impiego.

MARTUSCELLI. Desidero ricordare che il testo unico del 1957 sull'impiego pubblico ha abolito la limitazione delle prove di concorso per accedere alle carriere dello Stato, divieto precedentemente sancito dall'articolo 3 del testo unico del 1923.

Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, il problema non si pone in quanto si tratta di un concorso interno per funzionari dello Stato. Devo tuttavia ricordare che una sola volta il Consiglio di Stato, e lo dico per esperienza diretta, ha escluso un candidato in base a questo divieto. Però da quella volta mai più tale limitazione è stata applicata ed i candidati hanno sostenuto liberamente il concorso anche più volte.

Ci sono da fare, a mio parere, delle considerazioni di carattere generale e delle considerazioni di carattere particolare.

Le considerazioni generali, contrarie alla approvazione di questa proposta di legge sono due. Una è costituita dalla *ratio legis* della norma nel senso che si vuole che il candidato conservi anche un certo entusiasmo per il posto che va ad occupare e per il lavoro che deve compiere. Non si vuole, cioè, che dopo due volte il candidato ripeta fino all'esaurimento delle proprie energie e speranze questo concorso e ciò anche al fine di evitare i cosiddetti colpi di fortuna dato che vi è sempre una certa dose di fortuna in tutti i concorsi. Sostenendolo due, tre, dieci volte, potrebbe capitare la volta che al candidato vengano domandate delle cose che egli conosce specificamente perchè già chieste in precedenza. Lo scopo, la *ratio legis*, è di conferire a questo concorso una maggiore solennità e dignità.

L'altra considerazione di carattere generale per la quale si dovrebbe essere contrari è che noi, in linea di massima, non vogliamo modificare l'ordinamento giudiziario con leggine, a meno che non vi sia una ragione seria come è avvenuto per la proposta di legge Breganze che poneva un problema di ben diversa portata.

Queste mie considerazioni generali sono argomenti contro l'approvazione della proposta di legge. A favore vi sarebbero le ragioni indicate nella relazione che, in vero, non sono molto incidenti (come il fatto, ad esempio, che i candidati sono pochi e bisogna reclutarli in ogni dove). Nè, d'altro canto, mi sembra esatta la considerazione fatta in relazione alla proposta Breganze. Questa, indubbiamente, crea un nuovo problema: evitandosi, infatti, gli sbarramenti e le selezioni successive all'ingresso in carriera, bisogna preoccuparsi in maniera del tutto particolare della severità delle prove per l'assunzione in carriera. È la tesi che sempre abbiamo sostenuto e, cioè: severità all'inizio della carriera in modo che il magistrato sia veramente all'altezza dei suoi compiti. Successivamente la selezione, che incide sulla sua indipendenza e sul rendimento del suo lavoro, va, via via, attenuata. Questo è il principio che, però, non mi pare sia toccato dalla norma in esame perché anche permettendo ai candidati di ripetere più di due volte il concorso ciò non attenua la severità della prova iniziale.

Quindi, per queste ragioni di carattere generale, sarei contrario all'approvazione della norma in esame, attendendo, magari, un maggior approfondimento. Il mio voto immediato sarebbe nel senso, già precisato dai colleghi Pennacchini e Mannironi, di riflettere meglio su questo provvedimento ed esaminare se questo limite sia stato abolito per tutte le altre categorie di pubblici impiegati. Anzi, io sarei stato contrario all'approvazione di questa norma, dato che modifica l'ordinamento giudiziario senza una ragione effettiva; se approvata comporterebbe il recupero di tre o quattro magistrati, al massimo, e non è in questo modo che risolveremo il problema del loro reclutamento. Ché anzi, con questo modo di procedere non si fa che ritardare una soluzione organica e globale del problema del reclutamento che noi, con l'autorevole intervento del ministro, ci auguriamo di risolvere quanto prima (con i giudici onorari o in altra forma) perchè rappresenta una grave carenza del nostro ordinamento giudiziario.

Quindi, ripeto, sarei stato contrario, oltre che per le anzidette considerazioni generali, per la ragione particolare che, attualmente, nei concorsi si è eccessivamente larghi essendo il numero dei candidati ammessi agli orali inferiore al numero dei posti in concorso. Di questo dobbiamo prendere atto senza, naturalmente, farne carico ai candidati.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi permetto di interrompere per dire che questa è una realtà ormai superata. Non è vero che vi sia il problema (dirò poi che sono favorevole al provvedimento per considerazioni assai più banali) dello spopolamento dei concorsi: essi vedono una notevole affluenza nonostante la loro frequente ripetizione attualmente necessaria per completare l'organico.

MARTUSCELLI. Prendo atto della notizia, che ignoravo, che i concorsi si sono ripopolati recentemente.

Comunque, per tutte queste considerazioni, chiederei, in primo luogo, di rinviare il seguito della discussione per approfondire il problema e, in via subordinata, mi asterrò dal voto.

SPAGNOLI. Cercherò di essere sintetico al massimo, tanto più che molte delle argomentazioni che ritenevo di dover esprimere sono già state svolte dal collega Martuscelli.

In linea di principio penso che un'anticipazione rispetto alla più generale legge sull'ordinamento giudiziario potrebbe essere giustificata o da forti questioni di politica giudiziaria (come è stato il caso della legge Breganze) o da necessità di carattere assoluto ed immediato per cui, ancora prima della riforma dell'ordinamento giudiziario, fosse ritenuto opportuno un intervento di carattere straordinario.

Noi ci troviamo di fronte ad una situazione che non rientra nè nel primo nè nel secondo caso. Non certo nel primo perchè non si può nemmeno lontanamente pensare che questo sia un provvedimento di politica giudiziaria ad alto livello o che, per lo meno, affronti uno dei nodi dei problemi che riguardano oggi la situazione dell'ordinamento giudiziario; tanto meno, mi pare che si possa dire, anche in riferimento all'ultima osservazione del ministro, che vi sia un'assoluta urgenza d'intervenire nella fase dell'attuale reclutamento dei magistrati.

Quindi non vedo assolutamente la ragione di una legge di questo genere e non la vedo sotto diversi aspetti: prima di tutto perchè si continua a persistere in una situazione di disparità rispetto ad altre categorie di dipendenti statali (il che è già stato lumeggiato) e, poi, anche per l'altro motivo cui accennava il collega Martuscelli: se dobbiamo considerare una politica di reclutamento dei magistrati, oggi, dopo la legge Breganze e dopo che si è delineato un nuovo indirizzo sull'abolizione della progressione e degli sbarramenti, ebbene, mi pare che veramente si imponga una esigenza, quanto meno, di una maggiore severità iniziale. Perciò, se un'eccezione dovrà essere pensata rispetto al principio generale dell'abolizione dello scatto biennale (e concordo con le precisazioni del collega Galdo che ragioni di principio generale vogliono che non vi siano queste modifiche) questa la vedrei proprio sul terreno specifico della magistratura.

GALDO. Si parla di disparità! Ma questa esiste se conserviamo il divieto che non esiste in altre carriere...

SPAGNOLI. Ma se dovessi ritenerla valida potrei prevederla, al massimo, nei confronti della magistratura proprio perchè per ragioni che attengono alla indipendenza della magistratura, abbiamo abolito gli scatti interni e gli esami interni ed i concorsi interni fino al grado di consigliere di corte di appello. La ragione di fondo è dettata dal principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura.

Ora, qui si crea una situazione nuova e diversa che può legittimare, al massimo, l'eccezione relativa al sistema di reclutamento da improntare, naturalmente, ad una maggiore severità...

CACCIATORE. Ma quando hanno superato il concorso si trovano sullo stesso piano di preparazione degli altri!

SPAGNOLI. Ripeto che, in linea generale, ritengo che una eccezione al principio della discussione sulla globalità della riforma dell'ordinamento giudiziario, nel senso di una anticipata approvazione di qualche legge parziale, possa essere dettata o da una decisione di politica giudiziaria di carattere ampio e che colpisca nodi di particolare interesse e problemi vivi e sentiti dalla magistratura stessa oppure serva per risolvere il problema del reclutamento dei magistrati.

Ritengo che questa legge, proprio per il fatto che riguarda un numero ristretto di persone, non meriti una particolare attenzione tanto da trasformarla in una anticipazione della riforma dell'ordinamento giudiziario.

DELL'ANDRO. Durante questa discussione sono state dette molte cose esatte, ma desidero richiamarmi alla mia esperienza di professore universitario e di componente di commissioni esaminatrici per uditori giudiziari.

Per essere esclusi da questi concorsi, che constano di tre prove, è sufficiente non superare un certo punteggio in una sola delle prove. Questo mi sembra grave. Infatti, se una

persona in due soli giorni della sua vita non è in grado di raggiungere la sufficienza in due prove non può più entrare in magistratura. Vorrei che gli onorevoli colleghi riflettessero su queste cose, anche perchè, dopo aver insegnato per ventidue anni nelle università, conosco persone che sono state bocciate in alcuni concorsi, proprio perché in una sola prova non avevano raggiunto la sufficienza. Ciò mi pare eccessivo.

Inoltre, il modo con cui gli elaborati scritti sono corretti dalle attuali commissioni è tutt'altro che commendevole. Non solo non vi è una correzione collegiale, ma addirittura la commissione esaminatrice si scinde in tre o in quattro sottocommissioni, composte ciascuna da uno o due commissari, ognuno dei quali decide secondo un proprio criterio. Il più delle volte tale criterio è basato sulla conoscenza da parte di alcuni commissari solo del testo del Manzini per quanto riguarda il diritto penale.

Desidero sottolineare che alcuni magistrati di corte di appello non hanno letto altro all'infuori del Manzini e pretendono di giudicare i compiti di diritto penale! Stando così le cose, a me pare immorale non dare la possibilità a questi candidati di affrontare un terzo o un quarto concorso.

Se il legislatore, ad un certo momento, ha ritenuto di abolire questo divieto prima esistente per tutte le altre carriere degli impiegati statali, perchè dovrebbe, adesso, mantenerlo per la magistratura senza dare una motivazione che sia quanto meno seria.

A mio parere, se si crede e si ha fiducia in queste commissioni esaminatrici, sarebbe bene appellarsi ad esse, poichè le stesse ammetteranno solo i candidati che valgono.

Inoltre, i magistrati hanno un esame che le altre carriere non hanno cioè quello per aggiunto giudiziario. Ora mi domando perchè la magistratura deve avere questo trattamento così particolare! Si tratta di un trattamento contrario al principio della parità tra i cittadini!

BISANTIS. I due provvedimenti di cui ci stiamo occupando contengono una norma di ordine generale: abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura.

Circa la preparazione dei candidati, può darsi che un candidato al primo esame non sia sufficientemente preparato, anche se in linea di principio si dovrebbe affrontare un esame del genere con una buona preparazione. La parte riguardante la preparazione è assai importante, perchè non si può fare il magistrato se non si ha una cultura e una preparazione superiore alla media.

Un punto su cui desidero soffermarmi è quello relativo all'ultimo comma dell'articolo 126, dove si dice che la espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Ritengo che accanto ai valori di ordine intellettuale vi siano valori soprattutto di ordine morale. A mio parere un candidato espulso una volta da un concorso, per accertati e gravi motivi, non dovrebbe essere ammesso ad un altro concorso. Infatti l'espulsione equivale a dichiarazione di inidoneità.

Di modo che può verificarsi il caso che un candidato intraprendente, il quale sia stato sorpreso ed espulso per due volte, possa tentare un terzo concorso per inserirsi nella magistratura.

Ritengo che, almeno su questo punto, bisogna fare una distinzione in quanto, mentre posso dichiararmi favorevole a tutto il resto, non mi sento di sottoscrivere una cosa del genere.

Quindi, anche se vogliamo modificare su questo punto, possiamo però trovare una via per arrivare ad una soluzione affinchè la legge si presenti come un complesso armonico.

Il contenuto dell'articolo 126, e mi riferisco alle prove, ai decimi e al minimo stabilito esistente in tutti i concorsi, mi pare che rappresenti le garanzie più limitate e ridotte che si possano pretendere per il buon risultato di una prova che richiede, essendo nel campo della magistratura, una certa selezione. Pertanto, pur essendo d'accordo sul fatto che bisogna operare delle riforme radicali nell'ordinamento giudiziario, non si può enucleare l'articolo 126 dalla legge del 1941 e lasciare tutto il resto invariato. Dobbiamo considerare e collegare il contenuto dell'articolo 126, concernente le limitazioni previste per l'ingresso nella magistratura, con quanto viene poi richiesto per gli ulteriori avanzamenti e promozioni. Infatti, è noto che l'uditore giudiziario per essere promosso deve avere il parere favorevole del consiglio giudiziario. Deve, inoltre, presentarsi all'esame al termine dei quattro anni di uditorato ed essere promosso al massimo in due tentativi. Pertanto il disposto dell'articolo 126 non può essere preso a sé ma trova riscontro, per esempio, in quanto contenuto nell'articolo 136.

Effettivamente queste ulteriori garanzie potrebbero portarci a largheggiare per quanto attiene al concorso iniziale per l'ingresso nella

magistratura, ma non dobbiamo dimenticare che la funzione del magistrato è diversa da tutte le altre funzioni dei dipendenti statali. Perciò insisto affinchè si valuti quanto ho fatto presente in ordine ai requisiti di ordine morale, dato che non è concepibile che uno, il quale sia stato espulso dal concorso per motivi, vorrei dire, di indegnità e sia recidivo specifico, venga ammesso una terza o addirittura una quarta volta a tentare la sorte.

La funzione del magistrato, secondo una certa concezione biblica, si avvicina ad una funzione che, forse, gli uomini non possono esplicare.

LUCIFREDI. Ho già avuto l'altra volta occasione di enunciare la mia inclinazione non favorevole ad ogni provvedimento che tenda andare su una strada di minore rigore e maggiore larghezza.

Questo principio, che applico costantemente, lo applico anche in questo caso e, pertanto, dichiaro di non essere favorevole alla proposta di legge enunciando rapidamente alcune considerazioni. La disparità che può sussistere per l'ammissione alle varie carriere della amministrazione dello Stato la trovo giustificata anche e soprattutto perchè ritengo che la carriera del magistrato non sia come le altre, ma rappresenti una carriera per la quale sia doveroso richiedere qualche elemento in più di quanto viene chiesto per le altre carriere dove l'accesso è previsto sempre con il possesso della laurea in giurisprudenza. Questa non è una cosa puramente sentimentale ma è una cosa che più volte è stata consacrata dal legislatore, quando, per esempio, ha stabilito che è necessario aver conseguito un determinato voto di laurea che non è invece chiesto per la partecipazione ad altri concorsi.

Vorrei ricordare, anche per mettere in evidenza che la carriera nella magistratura è diversa dalle altre carriere che, proprio attraverso la proposta di legge di iniziativa del collega Breganze, che abbiamo votato qualche mese fa e che mi auguro che il Senato approvi al più presto, abbiamo creato una certa situazione per cui colui che entra nella magistratura può giungere, senza trovare grandi ostacoli — al momento attuale delle cose — a consigliere di corte d'appello. È vero che, come diceva poco fa l'amico Dell'Andro, esiste un esame ma vorrei conoscere dall'onorevole Ministro la percentuale dei risultati negativi ottenuti all'esame di aggiunto giudiziario, in quanto ritengo che detto esame non costituisca in effetti un vero e proprio sbarramento.

Comunque, se per mezzo della legge Breganze permettiamo ai vincitori di questi concorsi di diventare consiglieri di corte di appello, c'è anche il pericolo che, domani, si conceda ad essi di diventare anche consiglieri di cassazione in base alla sola anzianità; è giusto, quindi, garantirsi ulteriormente nel momento in cui il giovane entra nella carriera giudiziaria, cosa questa possibile solo mantenendo il limite previsto dall'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario.

Devo poi sottolineare che, se pure è vero quanto il deputato Dell'Andro ci ha detto a proposito del comportamento abnorme di alcune commissioni di esame (cosa questa che mi incita a deplorare il mancato intervento degli organi competenti del Ministero della pubblica istruzione), io, o meglio tutti noi, dobbiamo partire dal presupposto che le commissioni facciano completamente e nel modo migliore il loro dovere e, quindi, dobbiamo concludere che è estremamente limitato il rischio che una persona veramente preparata possa essere riprovata per ben due volte.

Non credo, inoltre, che ripetendo molte volte lo stesso esame aumenti la preparazione, aumenta soltanto la convinzione del candidato che, finalmente, dopo tanti tentativi, troverà il commissario che si commuoverà dei suoi sforzi concedendogli la sospirata approvazione.

Desidero, ancora, osservare che, purtroppo, resiste, ed è ben radicata, una concezione della magistratura che non è affatto rispondente ai tempi in cui viviamo. Intendo parlare della magistratura intesa come casta privilegiata, nei cui ranghi devono necessariamente succedersi di padre in figlio tutti gli appartenenti ad una determinata famiglia, altrimenti si provocherebbe una macchia sull'onore della casata.

Questo non è giusto, perchè una persona può iniziare la carriera di magistrato solo se è in possesso di determinati requisiti morali e culturali ed intellettuali, e non soltanto perchè l'onore lo richiede, in quanto l'onore sarà salvo anche se quel rampollo di nobile casata si dedicherà ad un'altra qualsiasi attività, eventualmente più confacente alle sue limitate capacità.

È quindi necessario che si tengano ben presenti le argomentazioni estremamente fondate portate da alcuni colleghi contro questa legge, anzichè precipitarci ad abolire una norma che

esiste da moltissimi anni, solamente perchè per una circostanza del tutto eccezionale (l'allargamento degli organici) sono stati banditi molti concorsi nel giro di pochissimo tempo, concorsi che, evidentemente, non potevano tutti avere una normale affluenza di candidati.

Non v'è dubbio, però, che presto le cose torneranno alla normalità e l'affluenza ai concorsi registrerà di nuovo le punte di qualche tempo fa.

Ricordiamo, inoltre, che è molto meglio lasciare per qualche anno dei posti vacanti nell'organico della magistratura ma permettere l'accesso ad essa soltanto ai migliori, anzichè coprire tutti i posti servendosi, però, di gente meno qualificata che potrebbe approfittare della agevolazione che vorremmo oggi introdurre.

AMATUCCI, *Relatore*. Ho ascoltato con la massima attenzione le osservazioni fatte dai vari colleghi intervenuti, ma devo rilevare che nessuna di esse è riuscita a scalfire il principio fondamentale che ho dianzi delineato, principio per il quale non è giustificata l'apprensione di permettere con questa nuova norma l'accesso alla magistratura a persone non all'altezza dell'incarico, in quanto non dobbiamo dimenticare che vi sono le commissioni esaminatrici cui è demandato, e ad esse solo, il compito di stabilire quali fra i candidati siano veramente idonei.

Basandoci su questo principio, sul fatto cioè che la maggior parte delle commissioni lavorano con serietà ed obiettività (come ha dovuto riconoscere anche l'onorevole Dell'Andro), che possiamo tranquillamente togliere il limite posto dall'articolo 126, in quanto siamo sicuri che, nella normalità dei casi, non vi saranno commissari portati ad indulgere ad elementi estranei alla effettiva preparazione del candidato e nemmeno a quel sentimento di casta cui anche è stato in questa sede fatto cenno.

Una osservazione veramente fondata mi sembra, invece, quella avanzata dal deputato Bisantis che, giustamente, ci ha ricordato come anche l'espulsione venga equiparata alla inidoneità. Mi sembra, quindi, che dovremmo lasciare in vigore l'ultimo comma dell'articolo 126. In tal modo ovvieremmo alla fondata preoccupazione del collega Bisantis, in quanto non è giusto che si permetta di ritentare la prova a chi, nel momento in cui si accinge a sostenere le prove per essere ammesso a quella che è considerata la più alta, la più nobile delle professioni, commetta un grave atto di disonestà morale.

Concludendo, pur confermando le osservazioni che già ebbi a fare a proposito della necessità di provvedere una volta per tutte alla revisione dell'ordinamento giudiziario nella sua totalità, raccomando alla Commissione di voler esprimere il proprio voto favorevole sul provedimento in discussionve, pur con la modifica da me indicata su suggerimento del deputato Bisantis.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dire che sono sorpreso, e lietamente sorpreso, dell'ampiezza della discussione intorno a questo problema che è sostanzialmente un problema molto semplice e che ritenevo non meritasse nè l'onore di tanta avversione nè l'onore di tanto consenso.

Ritengo personalmente che una delle ragioni dell'avversione dimostrata da molti colleghi nei confronti del provvedimento consista nell'avere identificato, a mio avviso non esattamente, la severità dei concorsi con l'esclusione dalla terza prova. Si tratta di due concetti diversi, perchè si può essere severissimi e dare nello stesso tempo, forse proprio in virtù di questa severità, la possibilità di ripetere per la terza o la quarta volta un concorso, come si può facilitare l'esame pur impedendone la ripetizione dopo due volte. Potrebbe, infatti, verificarsi il caso di una commissione che agevoli un candidato, in quanto la bocciatura non gli permetterebbe di ripresentarsi ulteriormente. Ho portato l'esempio di un caso limite, che può tuttavia verificarsi.

Per quanto riguarda il parallelo che è stato fatto con le altre carriere dello Stato, desidero ricordare, e spero di non commettere errori in quanto non sono in possesso di una precisa documentazione, che quando venne approvato l'ordinamento giudiziario con l'articolo 126, tale divieto esisteva per l'ammissione a tutte le altre carriere pubbliche. Essendo stato abolito il divieto per le altre carriere dello Stato, non sussiste una ragione valida perchè debba essere mantenuto per i concorsi in magistratura.

Desidero, ancora, ricordare agli onorevoli colleghi che molto spesso, alcuni candidati, la seconda volta che si presentano al concorso, si ritirano dopo aver sostenuto alcune prove per evitare di incorrere nel divieto di partecipare ad un nuovo concorso in caso di bocciatura; ritirandosi il candidato non figura di aver partecipato al concorso e può, quindi, ripresentarsi al concorso successivo. Questo rimedio

non solo non va, a mio avviso, incoraggiato, ma deve essere assolutamente evitato. Per evitarlo bisogna necessariamente abolire il divieto contenuto nell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario.

Personalmente, ritengo necessario che gli esami per l'ammissione in magistratura siano svolti con grande severità e la stessa legge Breganze postula, prevedendo una maggiore facilità di progressione, un difficile esame iniziale.

Per quanto riguarda l'osservazione che è stata fatta circa il modo settoriale con cui procediamo alle modifiche dell'ordinamento giudiziario, osservo che le riforme settoriali sono quelle che vengono prontamente approvate, in quanto le riforme generali non incontrano facilmente il favore di tutti i colleghi. Quando tardano le riforme generali, bisogna assolutamente approvare certe leggi settoriali.

In merito alla osservazione fatta dal collega Bisantis in relazione al terzo comma dell'articolo 126, la questione è pertinente ed il problema merita di essere studiato e risolto. Nel terzo comma dell'articolo 126 viene equiparata alla inidoneità, conseguente le due prove negative, l'espulsione dal concorso del candidato a prove iniziate. A mio avviso colui che viene espulso, in quanto ha tentato di imbrogliare gli esaminatori, non dovrebbe partecipare neanche ad una seconda prova, in quanto non possiamo permettere a giovani simili di entrare nella carriera di magistrato. Questo problema tuttavia potrà essere risolto in un secondo momento; al momento attuale, per risolvere la preoccupazione del collega Bisantis, basterebbe dire che vengono aboliti solamente i primi due commi dell'articolo 126.

Cioè, direi che l'articolo 126 è sostituito dal seguente: « L'espulsione del candidato importa l'impossibilità di partecipare ad ulteriori concorsi ». Questa sarebbe per me la soluzione radicale che varrebbe anche per il secondo concorso.

PRESIDENTE. Data la persistente disparità di vedute, penso di rinviare alla seduta di domani, alle 12,30, la chiusura della discussione generale e l'esame degli articoli, con il proposito di agevolare un maggior approfondimento e per offrire agli onorevoli colleghi la possibilità di presentare eventuali emendamenti o articoli sostitutivi.

Vorrei pregare tutti i colleghi di valutare attentamente la modifica di questo articolo per le conseguenze, di un certo interesse, che ne possono derivare. Non siamo obbligati ad approvare questo progetto di legge e potremmo, eventualmente, deliberare anche il non passaggio agli articoli.

Rinvio, quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO